

REGOLAMENTO ELETTORALE COMITATI PROVINCIALI DELL'UNPLI SICILIA

Articolo 1 - Procedure comuni

- 1.1 L'assemblea provinciale è convocata con delibera del Consiglio Provinciale, diramata a tutte le Pro Loco iscritte e comunicata per conoscenza all'UNPLI Sicilia almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
- 1.2 La convocazione assembleare deve pervenire ai soci almeno sette giorni prima della data fissata tramite posta ordinaria o email; l'avviso di convocazione deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno, stabiliti dal Comitato Provinciale.
- 1.3 Possono partecipare a detta Assemblea tutte le Pro Loco che hanno diritto di voto e che risultino socie nell'anno precedente a quello in cui si tiene l'Assemblea ed abbiano versato la quota di affiliazione entro il 28 febbraio dell'anno in corso.
- 1.4 L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente in carica del Comitato Provinciale UNPLI che provvede alla verifica della sua validità statutaria.
- 1.5 L'Assemblea Provinciale, se elettiva, quale suo primo atto, elegge fra i partecipanti il proprio ufficio di presidenza e almeno tre scrutatori per la elezione delle cariche sociali.
- 1.6 Il verbale della Assemblea deve essere trasmesso al Presidente Regionale entro trenta giorni dalla data di svolgimento.

Articolo 2 – Procedure elettorali

- 2.1 L'assemblea procede alla elezione del Presidente Provinciale e dei Consiglieri Provinciali in numero di 2 componenti fino a 10 soci, di 4 componenti fino a 15 soci, di 6 componenti da 16 a 50 soci iscritti, l'Assemblea elegge un proprio rappresentante a componente il Consiglio Regionale.
- 2.2 Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura specificando di rappresentare una Pro Loco nelle condizioni di cui all'articolo 3.7 dello Statuto Regionale, e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 dello Statuto Regionale, e di non rientrare nelle ulteriori situazioni di ineleggibilità.
- 2.3 La dichiarazione di cui al comma precedente va sottoscritta congiuntamente dal candidato e dal Presidente della Pro Loco.
- 2.4 La candidatura a Presidente Provinciale deve essere sostenuta da almeno un terzo delle Pro Loco aventi diritto di voto; quella a Consigliere da almeno tre Pro Loco aventi diritto di voto.
- 2.5 Le candidature, redatte su apposita modulistica predisposta dalla Segreteria Provinciale, devono pervenire alla stessa almeno quindici giorni prima della assemblea elettiva.
- 2.6 Nel caso in cui non vi siano candidature sufficienti, l'Assemblea potrà derogare ai termini indicati.
- 2.7 Risultano eletti il candidato o i candidati che hanno ricevuto più preferenze. In caso di parità prevale il rappresentante della Pro Loco con maggiore anzianità di iscrizione all'UNPLI o in difetto per sorteggio; i non eletti, nell'ordine, potranno sostituire gli eletti in caso di successive surroghe.
- 2.8 Tutte le votazioni riferite a persone debbono essere effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, mediante schede appositamente predisposte.
- 2.9 La disposizione delle candidature sulle schede viene stabilita secondo l'ordine alfabetico dei candidati.
- 2.10 Le schede sono bloccate: la cancellazione o l'aggiunta di nominativi invalidano la scheda.
- 2.11 Le preferenze da esprimere nelle elezioni, non possono superare il numero dei posti da ricoprire.
- 2.12 Nel caso che vi sia un unico candidato l'elezione potrà avvenire anche per acclamazione.

- 2.13 Subito dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea Provinciale insedia il seggio elettorale, composto da un Presidente, un Segretario ed un numero dispari adeguato di scrutatori, scelti tra soci di Pro Loco affiliate all'UNPLI, che abbiano diritto di voto e che non abbiano candidati a cariche elettive.
- 2.14 Di tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale, firmato del Presidente del Seggio e sottoscritto dagli scrutatori, da allegare al verbale della riunione in cui si effettua la votazione.
- 2.15 Il Presidente dell'Assemblea proclama ufficialmente tutti gli eletti.

Art.3– Decadenza, Dimissioni o Impedimento del Presidente

- 3.1 In caso di decadenza, di dimissioni o di impedimento definitivo intervenuto durante il corso del mandato si dovrà procedere, con apposita Assemblea da convocarsi entro novanta giorni, ad eleggere il nuovo Presidente.

Art.4 – Decadenza o dimissioni dal Comitato

- 4.1 In caso di decadenza o di dimissioni durante il corso del mandato, i decaduti o dimessi sono sostituiti dai primi dei non eletti. Se le decadenze o dimissioni raggiungono il numero di maggioranza dei componenti originariamente eletti si deve procedere a elezioni per il rinnovo dell'organo collegiale mediante Assemblea Provinciale da convocarsi entro 90 giorni con le modalità previste dallo Statuto Regionale.

Art.5 – Elezione del Vice Presidente

- 5.1 La seduta di insediamento del Consiglio Provinciale deve avvenire entro trenta giorni dall'elezione.
- 5.2 Il Consiglio provvede, con separate votazioni a scrutinio segreto, alla elezione del Vice Presidente e del Segretario, su proposta del Presidente.
- 5.3 Per l'elezione è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 6 – Rimandi

- 6.1 Per tutto quanto non disciplinato in maniera diversa, si fa espresso riferimento al Regolamento Nazionale vigente.

Art. 7 – Abrogazione

- 7.1 Con l'approvazione del presente testo vengono espressamente abrogati i regolamenti precedenti.

Art.8 – Decadenza

- 8.1 Il Consiglio decade il primo giorno del secondo trimestre dell'anno in cui è convocata l'Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi Centrali e Regionali dell'UNPLI salvo che non siano stati rinnovati nel primo semestre dell'anno stesso.

Approvato dal Consiglio Regionale del 25 Marzo 2012 svoltosi a San'Alfio (CT)

Ratificato nell'Assemblea generale del a